

La lotta alla discriminazione razziale nel diritto internazionale

FEDERICO LENZERINI

Outline

La discriminazione razziale costituisce un fenomeno radicato nel substrato sociale delle comunità umane fin dagli albori della storia, sebbene da un punto di vista “filosofico” le prime teorie razziste siano state elaborate in epoca medievale. L’attitudine umana tendente a sviluppare – in modo più o meno evidente e consapevole – forme di discriminazione basate sulla razza è una conseguenza sia della paura “dell’altro”, intrinseca nell’essenza umana, seppure in misura molto eterogenea, sia della “necessità” di individuare un valido fondamento filosofico alle pretese di dominio da parte di un gruppo nei confronti di un altro. Tale intrinsecità rende l’azione giuridica volta a sradicare l’odioso fenomeno particolarmente complicata, specialmente nel contesto dell’ordinamento giuridico della comunità internazionale, nel cui ambito la percezione delle diversità e dei presunti pericoli ed implicazioni negative da essa derivanti è normalmente più marcata di quanto non lo sia a livello di un singolo Stato.

La produzione normativa internazionale contro la discriminazione razziale consta di numerosi strumenti giuridici che si occupano di essa in modo specifico. In ordine cronologico, il primo di tali strumenti – tra quelli più rilevanti – è la *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale* del 1963, la quale, all’articolo 1, stabilisce che la discriminazione “tra esseri umani basata sulla razza, sul colore o sulle origini etniche costituisce un’offesa alla dignità umana e deve essere condannata come contraria ai principi della Carta delle Nazioni Unite, come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali [...] come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni e come un fatto idoneo a disturbare la pace e la sicurezza tra i popoli”. Due anni più tardi, nel 1965, ancora le Nazioni Unite hanno adottato la *Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale*, che include il solenne impegno degli Stati parti di “portare avanti con tutti i mezzi appropriati e senza alcun ritardo una politica idonea ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme e di promuovere la comprensione reciproca tra tutte le razze” (Articolo 2). La Convenzione, tra le altre cose, istituisce il *Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale* (Articolo 8), il quale, tra le competenze ad esso attribuite, può valutare ricorsi individuali avanzati nei confronti degli Stati parti della Convenzione che abbiano riconosciuto tale competenza tramite una dichiarazione ad hoc, come stabilito dall’Articolo 14 della Convenzione. Un altro strumento pattizio pertinente alla discriminazione razziale è la *Convenzione Internazionale per l’Abolizione e la Punizione del Crimine di Apartheid* del 1973, il cui Articolo II stabilisce che il termine “crimine di apartheid” include le politiche e le pratiche di segregazione e discriminazione razziale simili a quella praticata nell’Africa del Sud all’epoca dell’adozione della Convenzione. In aggiunta a quelle appena citate, esistono altre – numerose – convenzioni e dichiarazioni pertinenti, adottate in modo particolare dalle Nazioni Unite e dall’UNESCO (come ad esempio la *Convenzione UNESCO contro la Discriminazione nell’Educazione* del 1960). Più in generale, i principali trattati e dichiarazioni internazionali sui diritti umani prevedono – come principio fondamentale – quello in base al quale tutti gli esseri umani hanno titolo al pieno godimento dei diritti da essi enucleati senza che sia posta in essere alcuna distinzione fondata su qualsivoglia motivo (si vedano, a titolo di esempio, l’Articolo 2 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo* del 1948 e l’Articolo 2 del *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* del 1966).

Gli strumenti giuridici pertinenti sono accompagnati da numerose iniziative attuate nel corso degli anni soprattutto da parte delle Nazioni Unite. Tra esse possono essere segnalate l'istituzione della *Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale*, che a partire dal 1966 (anno in cui fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite) viene celebrata il 21 marzo di ogni anno (ricordando l'anniversario dell'uccisione da parte della polizia, a Sharpeville, in Sud Africa, di 69 persone che manifestavano contro le leggi sull'apartheid). Altre iniziative di rilievo in materia sono rappresentate dalla *Conferenza Mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e Simili Forme di Intolleranza* tenutasi a Durban (Sud Africa) nel 2001, nonché il *Network delle Nazioni Unite sulla Discriminazione Razziale e la Protezione delle Minoranze*, istituito nel 2012.

L'alto numero di strumenti giuridici e di iniziative internazionali poste in essere nell'ambito della lotta contro la discriminazione razziale testimonia le notevoli difficoltà di raggiungere una soluzione soddisfacente di tale problema – proprio per il fatto che esso è in qualche modo inerente alla stessa natura umana. Allo stesso tempo, tuttavia, l'abbondanza delle misure predisposte contro tale odioso fenomeno mostra la determinazione della comunità internazionale di raggiungere il risultato di garantire la sua eradicazione in modo permanente.